



F . G . U .
GILDA degli INSEGNANTI
Provincia di Padova/Rovigo

F.G.U. – GILDA degli INSEGNANTI
Via T. Aspetti, 193 – PADOVA
TEL. 0498024737 FAX 0498037583
info@gildapadova.it
gildapadova@pec.gildapadova.it

Padova, 3 giugno 2019

➔ Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Padova

➔ Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Rovigo

➔ All'Albo Sindacale di istituto

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale, da numerose segnalazioni, che in alcune Istituzioni Scolastiche **si intenda modificare unilateralmente il Piano Annuale delle attività** per il mese di giugno del corrente Anno Scolastico, senza che sia intervenuta, da parte del Collegio dei Docenti, nessuna delibera di variazione, come previsto dall'art. 28, comma 4 del CCNL 29/11/2007, come novellato nel CCNL 19 aprile 2018, con Circolari rivolte ai Docenti contenenti indicazioni/ordini di servizio per attività varie.

Si intende qui ricordare –come fatto in altre occasioni– che, se gli adempimenti di fine anno quali scrutini ed esami risultano atto dovuto, è altrettanto vero che il Dirigente scolastico non ha alcun potere di variare il Piano annuale delle Attività senza l'approvazione del Collegio, segnatamente aggiungendo obblighi ed impegni che vadano oltre quanto già previsto e deliberato.

Gli **obblighi di lavoro del personale docente**, secondo gli artt. 28 e 29 CCNL tutt'ora vigenti, sono articolati in attività di insegnamento (dovute per l'orario di cattedra previsto per ciascuna tipologia di posto **nell'ambito del calendario scolastico regionale**), ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Le attività funzionali debbono essere previste, appunto, dal Piano annuale delle attività; il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti – su proposta del Dirigente Scolastico – nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e **“con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”**.

Le attività funzionali programmabili all'interno del Piano e riguardanti i docenti sono costituite da (ART 29, comma 3):

a) *partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;*

b) *la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;*

c) *lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.*

Appare evidente da quanto esposto, come si evince ANCHE dalla sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un'ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, che eventuali impegni dei Docenti, non impegnati in scrutini ed esami e dopo la conclusione del periodo di lezione previsto dal calendario scolastico regionale, possono riguardare esclusivamente:

- **attività già presenti nel Piano annuale**, all'interno dell'impegno massimo previsto dai già citati artt. 28 e 29 del CCNL di fino a 40h (art. 29, comma 3 punto a) e fino a 40h (art. 29, comma 3 punto b);
- **attività aggiuntive**, già programmate e previste dal POF e dal Contratto integrativo di Istituto, per le quali i docenti abbiano dato **disponibilità** e che prevedano la **retribuzione a carico del FIS**.

Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:

"... Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 **l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate** e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di **presenza puramente formale** che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio

per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. "

Ogni Circolare organizzativa o Ordine di servizio che individui impegni dopo la conclusione delle lezioni **e al di fuori di quanto già esplicitato** risulterebbe come atto illegittimo; si aggiunge che ordini di servizio che prevedano impegni oltre l'obbligo contrattualmente previsto esporrebbero l'Amministrazione a richieste di pagamento aggiuntivo da parte dei Docenti con il rischio di incorrere in danno erariale.

A maggior ragione risulterebbero illegittime Note o Circolari che chiamino i Docenti a svolgere compiti di "sistemazione aule", "riordino materiali", quando non di **mera presenza** con obbligo di firma, evenienze che si pongono al di fuori delle "attività funzionali all'insegnamento" già richiamate, e non appartengono al profilo Docente.

Pertanto la scrivente Associazione Sindacale

INVITA

i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare inutili contenziosi, a non emanare o a voler ritirare eventuali disposizioni in tal senso.

Renata Mosca
Direzione Provinciale
FGU – Gilda Insegnanti
Padova/Rovigo

